MODELLO UNICO SEMPLIFICATO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI FINO A 200 KW IN VIGORE DAL 7 SETTEMBRE 2022 - DECRETO MITE 2 AGOSTO N.297

Posted on 12 Settembre 2022

Category: Urbanistica e territorio

Tags: impianti fotovoltaici, modello unico semplificato

È stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica, il **Decreto MiTE 2 agosto 2022 n.297**, recante "*Estensione del modello unico per la realizzazione la connessione e l'esercizio di impianti solari fotovoltaici di potenza fino a 200 kW*", in attuazione dell'art. 10 del Decreto Legge 1° marzo 2022 n. 17/2022 (cd. *Decreto Energia*) convertito in Legge n.34/2022, per la **definizione delle condizioni e delle modalità di applicazione di un modello unico semplificato di cui all'art. 25, comma 3, lettera a), del D.Lgs. n.199/2021, per gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW, realizzati ai sensi dell'articolo 7-*bis* , comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.**

Suddetto decreto, recante quindi **il nuovo modello unico**, che sostituisce tutte le procedure e le autorizzazioni necessarie all'installazione dei moduli sugli edifici, è **entrato in vigore il 7 settembre 2022**.

In particolare, il **modello unico** semplificato sarà utilizzato per la realizzazione, la modifica, il potenziamento, la connessione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici su edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, che abbiano le seguenti caratteristiche:

- devono essere ubicati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi e per cui siano necessari interventi attraverso lavori semplici di realizzazione, modifica o sostituzione di impianti preesistenti e per la connessione del gestore di rete;
- devono avere, come detto, potenza nominale non superiore a 200 kW;
- devono essere soggetti a richiesta di ritiro dell'energia elettrica da parte del Gse, ivi incluso il ritiro dedicato, o devono cedere l'elettricità prodotta al mercato mediante sottoscrizione di un contratto di dispacciamento con una controparte diversa dal Gse.

Si precisa che **il modello unico** non si applica all'installazione di impianti solari fotovoltaici installati in aree o su immobili su cui è apposto vincolo paesaggistico (art. 136, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei beni culturali e del paesaggio) ad eccezione del caso in cui i pannelli vengano "integrati nelle coperture" e non siano "visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici ovvero nel caso in cui i manti delle coperture siano realizzati in materiali della tradizione locale".

Si riportano di seguito i principali contenuti del nuovo decreto ministeriale.

Il modello è costituito da una **parte I** recante i dati da fornire prima dell'inizio dei lavori e da una **parte II** recante i dati da fornire a fine lavori.

Le informazioni minime richieste sono:

- i dati anagrafici del proprietario dell'immobile o del bene oggetto dell'intervento ovvero di chi abbia titolo per presentare il Modello (cd. "soggetto richiedente");
- l'indirizzo dell'immobile o il luogo in cui si trova la struttura e la descrizione sommaria dell'intervento da effettuare;

- la dichiarazione del soggetto richiedente di essere in possesso della documentazione rilasciata dal progettista circa la conformità dell'intervento alle regole dell'arte e alle normative di settore;
- i dati funzionali alla connessione e all'accesso al mercato dell'impianto fotovoltaico che si vuole installare.

Brevemente, si ricorda che con il Decreto Legge 17/2022 convertito in Legge 34/2022 (in vigore dal 29 aprile 2022) sono state disposte particolari **misure per semplificare e incentivare al massimo la realizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, con specifico riferimento a quelli solari, sia termici sia fotovoltaici**.

Infatti, ai sensi dell'*art.7-bis, comma 5 del D.Lgs. n.28/2011* (come sostituito dall'art.9, comma 1 del D.L. 17/2022 convertito in L. n.34/2022), **l'installazione degli impianti solari termici e fotovoltaici**:

- **rientra fra gli interventi di manutenzione ordinaria** di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) del DPR. 380/2001 cd. "Testo Unico Edilizia" e quindi nell'**attività edilizia libera**;
- può avvenire su **edifici** e su **strutture e manufatti fuori terra** (es. tettoie, pergole, autorimesse, ecc.) ovunque ubicati, comprese le zone A dei piani urbanistici comunali come individuate ai sensi del DM 1444/1968 (o le zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale o locale);
- può avvenire **con qualunque modalità** (es. su coperture inclinate o piane) e non è previsto un limite quantitativo in termini di potenza massima o di superficie, ferme restando le eventuali disposizioni di settore che prevedono specifici limiti;
- è liberalizzata insieme anche alle **opere per la connessione degli impianti alla rete elettrica** e agli eventuali **interventi di potenziamento o adeguamento della rete** esterni agli edifici, alle strutture o ai manufatti;
- **non è soggetta all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati**, (es. nulla osta ente parco, autorizzazione per vincolo idrogeologico, ecc.) compresi quelli previsti dal D.lgs. 42/2004, cd. Codice dei beni culturali e del paesaggio.